

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 84-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE LICINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ENDRICH

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1972

Modificazione dell'articolo 2721 del Codice civile
concernente la prova testimoniale dei contratti

Comunicata alla Presidenza l'11 gennaio 1974

ONOREVOLI SENATORI. — In Commissione il relatore si dichiarò favorevole all'iniziativa pur rimettendosi alle risultanze della discussione per quanto concerneva l'entità dell'aumento da apportare al limite « di valore » di cui all'articolo 2721 del codice civile. Alcuni commissari, per varie ragioni, si dichiararono di avviso contrario e il rappresentante del Governo, con motivata argomentazione, si espresse in senso favorevole purchè « il limite » fosse ridotto a lire 500.000.

Il relatore dichiarò di condividere l'emendamento proposto dal rappresentante del Governo, ma detto emendamento non venne approvato dalla Commissione che si espresse pure negativamente sul disegno di legge nel suo testo originale.

Premesso questo breve riassunto « storico » di quanto avvenuto in Commissione vanno considerati gli argomenti adottati pro e contro il disegno di legge.

In favore va ricordato che il limite di lire 5.000, posto dal legislatore del 1941 fu elevato rispetto a quello di lire 500 esistente nell'articolo 1341 del codice civile del 1965, non tanto per manifestare favore verso la prova testimoniale ma per adeguarlo, come dicevasi nella relazione allo schema ministeriale, alle mutate condizioni economiche generali.

La stessa esigenza viene prospettata con il disegno di legge in esame. Infatti il limite di lire 5.000 è tale da rendere oggi, completamente inoperante la norma con la conseguenza che, di fatto, l'eccezione prevista nel capoverso finisce, sotto i più vari motivi, per divenire regola, come è vero che la stessa Corte di cassazione (5 maggio 1955, n. 1254, 11 ottobre 1960, n. 1247 e 11 luglio 1968, n. 447) ha ritenuto valida circostanza onde applicare l'eccezione di cui al capoverso il « fenomeno della svalutazione monetaria ».

In tal modo si determina, *ope iudicis*, quell'adeguamento che sembra più corretto riservare al legislatore anche per evitare che diversità di soggettive valutazioni sull'appli-

cabilità dell'eccezione possano portare a diversità di risultati in casi uguali.

Non quindi una tendenza favorevole alla prova testimoniale, informa il disegno di legge in esame, (specie se l'aumento fosse contenuto nel limite proposto in Commissione dal rappresentante del Governo) ma l'oggettiva necessità di ridare logica ad una norma in cui la « regola » è di fatto inesistente e l'eccezione subisce, in conseguenza, una pericolosa e indeterminata dilatazione.

Invero l'inoperatività del primo comma dell'articolo 2721 può portare il magistrato ad un eccessivo uso della facoltà prevista al capoverso che invece dovrebbe rappresentare pur sempre l'eccezione invocabile con ben precisa e specifica motivazione. A questo argomento di fondo v'è poi da aggiungere la considerazione che una cosa è l'ammissibilità della prova testimoniale, ben altra l'assunzione e la valutazione delle sue risultanze ove pur sempre domina il principio del libero apprezzamento del giudice.

Contro il disegno di legge sono stati adottati vari argomenti:

1) l'evoluzione sociale e culturale che, permettendo e determinando un più ampio uso della forma contrattuale scritta, rende sempre meno attuale e meno credibile la pattuizione verbale in atti di una certa consistenza;

2) il ricorrente, ma non certo sottovalutabile, argomento della insufficiente garanzia di verità offerta dalla prova per testi; ciò non tanto o non solo per il pericolo di falsità (acuito peraltro dal diffuso affievolimento delle contropunte di carattere morale e religioso connesse al giuramento) quanto per il fatto, accertato dall'esperienza e confermato anche da recenti studi di psicologia sperimentale, che il ricordo dei fatti, per chi vi è estraneo, è assai spesso impreciso e confuso donde la facilità, anche in perfetta buona fede, di inconsie integrazioni, completamenti o deduzioni che nulla hanno a che fare con la realtà dell'accaduto;

3) la considerazione che la giurisprudenza ha elaborato, nel dopoguerra, un'am-

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pia gamma di precisi criteri sull'uso della facoltà concessa dal capoverso dell'articolo 2721, il che consente l'adeguazione dell'ammissione della prova testimoniale al caso concreto. Ciò, in particolare, ove trattasi di tutelare le esigenze della buona fede nei casi in cui, anche fuori delle ipotesi previste dall'articolo 2724 del codice civile, si può spiegare e umanamente giustificare perchè gli interessati non abbiano ritenuto di consacrare per scritto il loro accordo.

L'ultimo degli argomenti è certamente il più valido contro il criterio di un preciso limite « quantitativo » all'ammissibilità della prova testimoniale. È però da rilevare che logica conseguenza di tale argomento sarebbe quella di una completa riformulazione dell'intero articolo 2721, onde rimettere « sempre » al prudente apprezzamento del

giudice l'ammissione della prova testimoniale, eliminando quindi *in toto* l'attuale formulazione che, prevedendo una regola e una eccezione espone al rischio di diverse e contrastanti soluzioni, penose fonti di sostanziali ingiustizie.

Come detto *ab initio* la 2^a Commissione si è, nella libera dialettica delle opposte tendenze, espressa nella sua maggioranza contraria al disegno di legge in esame.

Questa relazione, certo manchevole, si propone solo di esporre riassuntivamente gli argomenti trattati onde fornire una traccia per la discussione dell'Assemblea destinata a portare alla convalida o meno dell'orientamento contrario espresso dalla Commissione giustizia.

LICINI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 2721 del codice civile è sostituito dal seguente:

« La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede il milione di lire ».